

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO – CONSEGNA PER L'ESTERO – RICHIESTA DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE FORMULATA DOPO SESSANTA GIORNI DALL'ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE – PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA – SUSSISTENZA – SUCCESSIVA RINNOVAZIONE DELLA MISURA – LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.

In tema di mandato d'arresto europeo, la Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che, qualora la decisione sulla richiesta di consegna non intervenga entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare, quest'ultima perde efficacia e non può essere rinnovata, a nulla rilevando il fatto che, dopo la scadenza del predetto termine, la Corte d'appello abbia fatto richiesta di informazioni integrative.

Sez. VI, Pres. Ippolito, Rel De Amicis, sent. n. 46165 del 4 novembre 2014, Cc., dep. 7 novembre 2014, P.M. Gaeta (concl. conf.).